Data: 30/10/2023



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23030

Diffida inflitta alla squadra dell' SV Kaltern Fishockey Amateursportverein (M2) ai sensi dell'art. 23 del	
C) Decisioni:	
B) Precedenti:	
Varese Hockey (795).	
Rapporto Arbitrale del 14/10/2023 relativo all'incontro (22774) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputata a Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ) il 14/10/2023 tra SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042) e HCMV	osi
A) Documenti si cui si basa la decisione:	

D) Motivazione:

Regolamento di Giustizia.

SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042)

Dal rapporto arbitrale emerge che durante il "pre-partita" gli arbitri, trovandosi nel locale loro assegnato dalla società Kaltern Caldaro, venivano continuamente disturbati per circa 40 minuti dal passaggio di giocatori amatoriali e genitori che continuavano ad entrare ed uscire con i rispettivi borsoni da disfare e riporre all'interno del loro spogliatoio, mentre i direttori di gara erano intenti a cambiarsi e a discutere tra loro di situazioni riguardanti la gara ormai imminente.

In particolare viene fatto presente che per gli arbitri incontrarsi nello spogliatoio prima della gara costituisce un momento molto importante perché permette di confrontarsi e concentrarsi: il fatto di venire continuamente disturbati da persone estranee, cui non dovrebbe essere consentito il libero accesso, non soltanto fa venire meno la necessaria tranquillità, ma mette anche a rischio la sicurezza degli stessi ufficiali di gara che invece, la società ospitante, avrebbe il dovere di garantire.

Ciò premesso, quanto segnalato evidenzia una <u>situazione di grave, quanto incolpevole disagio patita dagli arbitri,</u> non essendo stata ad essi garantita la disponibilità di uno spogliatoio idoneo a tutelare, anche minimamente, le esigenze di <u>riservatezza e sicurezza</u>, per di più nella fase delicata del pre-partita, ovvero proprio quando è necessario per i direttori di gara l'acquisizione della massima <u>concentrazione</u>, indispensabile al fine di garantire il migliore servizio possibile sul campo di gara.

Posto che incombe sulla società organizzatrice dell'evento sportivo l'obbligo di mettere a disposizione della squadra ospite e degli arbitri locali e spogliatoi adeguati e confortevoli, la società Kaltern Caldaro è ritenuta, nel caso di specie, responsabile dei gravi disagi segnalati dai direttori di gara e pertanto la stessa viene invitata e diffidata ad evitare in futuro il verificarsi di analoghi gravi inconvenienti, con avvertimento che, in caso di reiterazione del segnalato illecito comportamento, incorrerà in sanzioni disciplinari più severe.

Е) S	pese	di	proced	lura	add	deb	ita	te:

Data di stampa: 17/06/2025 Pagina 1/2



€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042).

Il Giudice Unico Sportivo Avv. Franco Biasi

Data di stampa: 17/06/2025 Pagina 2/2